



 Gruppo Centro Paghe 

AGGIORNAMENTI CONTRATTUALI AGOSTO 2015 SOMMARIO

<u>1.</u>	<u>CIRCOLARE MENSILE DI AGOSTO</u>	<u>2</u>
1.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO	2
1.2.	GESTIONE UNA TANTUM	4
<u>2.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 01/09/2015</u>	<u>17</u>
2.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO	17
<u>3.</u>	<u>AGGIORNAMENTO DEL 03/09/2015</u>	<u>18</u>
3.1.	VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO	18

1. CIRCOLARE MENSILE DI AGOSTO

1.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO

Agenzie di assicurazioni - Unapass, Anapa (E015)

- a luglio 2015 è prevista la corresponsione della nona rata dell'una tantum come previsto dall'accordo del 20 novembre 2014, (vedere paragrafo una tantum).

Agricoltura impiegati (A071)

- sono stati aggiornati i minimi conglobati della suddivisione territoriale della Sardegna (SA),

Alimentari - Artigianato (C037)

Il 13 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale veneto.

E' prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo giugno -- ottobre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2015 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

Autostrade (A067)

- sono stati aggiornati gli importi dell'elemento paga 8 come previsto dall'accordo del 1° agosto 2013. Ricordiamo che gli importi degli aumenti sono presenti nell'elemento paga 8 e sono esclusi dal calcolo delle percentuali di straordinario.

Centri elaborazione dati (E014)

- come indicato nell'accordo di rinnovo del 9 luglio 2015, nelle quote associative automatiche sono stati variati gli importi collegati alla formula A29 da 14 a 16 euro quale indennità sostitutiva della bilateralità, è stata inoltre inserita la formula A30 quale indennità sostitutiva dell'assistenza sanitaria pari a 14 euro.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Il 16 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale del Veneto.

E' prevista la corresponsione di 4 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo giugno -- settembre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2015 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2015 è perciò prevista la corresponsione della sesta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale **veneto**:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2015 è perciò prevista la corresponsione della sesta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale **veneto**:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2015 è perciò prevista la corresponsione della sesta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale **veneto**:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2015 è perciò prevista la corresponsione della sesta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Legno e arredamento – API (B011)

- sono stati aggiornati i minimi retributivi come previsto dall'accordo del 29 novembre 2013 e dall'accordo 25 ottobre 2013.

Nettezza urbana – Industria az. municipalizzate (A060)

- ad agosto 2015 è prevista la corresponsione della seconda tranches dell'una tantum come indicato nell'accordo del 21/5/2015 (vedere paragrafo una tantum).

Occhiali – Artigianato (C041)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale **veneto**:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di “premio di produttività” nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 “premio produttività” (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2015 è perciò prevista la corresponsione della sesta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

Panificazione - Artigianato (C039)

Il 13 maggio 2015 è stato sottoscritto il contratto integrativo regionale veneto.

E' prevista la corresponsione di 5 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo giugno -- ottobre 2015, la corresponsione avviene utilizzando il meccanismo della gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2015 è perciò prevista la corresponsione della terza rata di premio di produttività per il Veneto.

Servizi di pulizia – Artigianato (C035)

- sono stati inseriti i dati per la corresponsione della decima rata dell'elemento distinto e aggiuntivo della retribuzione (vedere paragrafo una tantum), segnaliamo che per le suddivisioni del Veneto l'importo è di 4 euro come indicato dalle parti nell'accordo regionale del Veneto.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Ricordiamo che il 26 marzo 2015 è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo regionale veneto:

L'accordo regionale prevede la corresponsione di 6 rate mensili di "premio di produttività" nel periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, la corresponsione avviene utilizzando la gestione una tantum con la voce 0500 "premio produttività" (vedere paragrafo una tantum).

- ad agosto 2015 è perciò prevista la corresponsione della sesta rata di premio di produttività per il Veneto (vedere paragrafo una tantum).

(U13)

1.2. GESTIONE UNA TANTUM

Ricordiamo che è possibile effettuare la stampa del prospetto scadenze una tantum da: Utility A. C. => Stampe mensili => 09) Prospetto Scadenze (una tantum).

Agenzie di assicurazioni - Unapass, Anapa (E015)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Allineamento per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011

1) Ai lavoratori, in servizio al momento della stipula del presente c.c.n.l., in forza nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, ai quali non fosse stato applicato il c.c.n.l. 2011, competono i seguenti importi a titolo di "Una tantum", comprensivi di incidenza scatti determinata forfettariamente, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r., pari ai seguenti valori:

Livello	Importo Euro
5° (ex C.U.)	4.660,00
4° (ex 1 ^a cat.)	3.272,00
3° (ex 2 ^a cat.)	2.716,00
2° (ex 3 ^a cat.)	2.093,00

2) Arretrati per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014

Per gli anni 2012, 2013 e periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., ai quali non fosse stato applicato il c.c.n.l. 2011, verrà corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per il periodo sopra indica-

to, un importo "Una tantum", comprensivo di incidenza scatti determinata forfettariamente, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r., pari ai seguenti valori:

Livello	Importo Euro
5° (ex C.U.)	4.535,00
4° (ex 1 ^a cat.)	3.494,00
3° (ex 2 ^a cat.)	3.083,00
2° (ex 3 ^a cat.)	2.486,00

I valori di cui sopra sono stati determinati in misura forfettaria agevolata, al fine di consentire una applicazione generalizzata a tutti gli agenti di assicurazione destinatari del presente c.c.n.l.

3) Per lo stesso periodo, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., ai quali fosse stato applicato il c.c.n.l. 2011, verrà corrisposto, a fronte degli aumenti spettanti per il periodo sopra indicato, un importo "Una tantum", comprensivo di incidenza scatti determinata forfettariamente, escluso da ogni incidenza contrattuale, compreso il t.f.r., pari ai seguenti valori:

Livello	Importo Euro
6° (quadro)	1.414,00
5°	1.251,00
4°	1.179,00
3°	1.088,00
2°	1.011,00
1°	1.004,00

Gli importi relativi al riallineamento saranno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2009-31 dicembre 2011, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; essi saranno inoltre riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale e per gli apprendisti.

Gli importi relativi agli arretrati 1° gennaio 2012-30 giugno 2014 saranno ragguagliati alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2012-30 giugno 2014, se iniziato o terminato nel corso di tale periodo, considerando la frazione di mese con la stessa regola dei 15 giorni; essi saranno inoltre riproporzionati per i lavoratori a tempo parziale e per gli apprendisti.

Per quanto non previsto, valgono, sul punto, le stesse condizioni già enunciate per precedenti erogazioni di arretrati:

- a) in caso di passaggio di categoria nel periodo cui si riferiscono gli arretrati, i vari importi saranno applicati pro-quota;
- b) eventuali erogazioni effettuate per i periodi indicati sotto la voce I.v.c. e/o "anticipazioni in conto futuri aumenti contrattuali" saranno integralmente assorbite, fino a concorrenza, dagli importi delle "Una tantum";

- c) l'"Una tantum" comprende le quote eventualmente a carico degli istituti assicuratori per i casi di malattia (per i lavoratori salariati - addetti alle pulizie), maternità ed infortunio: a tal fine le retribuzioni di riferimento e le indennità saranno ricalcolate con l'aggiunta delle rispettive quote di arretrati contrattuali;
- d) l'"Una tantum", escluse le eventuali quote a carico degli Istituti assicuratori, come indicato al precedente punto, è interamente soggetta a contributi previdenziali, secondo modalità ed aliquote in vigore alla scadenza delle rispettive tranches di cui alla Tabella B;
- e) l'"Una tantum", per la parte riferita ad annualità precedenti quella di corresponsione, è soggetta a tassazione separata;
- f) in caso di successione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., ovvero conseguenti all'applicazione dell'art. 71 c.c.n.l. (Trapasso di agenzia), il complessivo importo degli arretrati sarà corrisposto dall'agente che rivesta la qualità di datore di lavoro alla data di stipula del presente c.c.n.l.; quest'ultimo avrà naturalmente la facoltà di rivalsa sugli agenti alle cui dipendenze il lavoratore sarà stato nel o nei periodi interessati.

Tabella C

Pagamento delle "Una tantum"

Gli importi eventualmente complessivamente spettanti a titolo di allineamento e/o arretrati, rispettivamente per i periodi dal 2009 al 2011 e per i periodi dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, al netto di quanto indicato al punto 3.b), saranno corrisposti in un massimo di 15 rate mensili, decorrenti dal 1° novembre 2014, e fino al 31 dicembre 2015, ciascuna di importo uguale e pari ad 1/4 del totale, e comunque non inferiore ad € 100 cadauna.

Per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 ottobre 2014 si darà luogo alla corresponsione delle relative retribuzioni arretrate. (...)

(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).

Ricordiamo che a dicembre 2014 è stato corrisposto con la voce 0575 l'intero importo degli arretrati da 01/07/2014 al 30/11/2014 e la prima quota dell'una tantum forfetaria relativa al periodo 01/01/2012 - 30/06/2014 con le voci 0560 e 0561, segnaliamo che la corresponsione dell'una tantum è stata suddivisa in tredici quote che saranno corrisposte mensilmente da dicembre 2014 a dicembre 2015, in caso di cessazione saranno corrisposti gli importi residui. Segnaliamo che viene gestito il caso n° 3 mentre per i casi 1 e 2 la gestione è a cura Utente.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time e per gli apprendisti.

Alimentari - Artigianato (C037)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...)Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoratori a domicilio], in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a ottobre 2015.

il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - ottobre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 31 ottobre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (...)
(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti non vengono corrisposti gli importi.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Viene verificata anche la condizione dell'assunzione prima del 1° settembre 2014.

La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 31 ottobre 2014 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Chimica/gomma/plastica/vetro - Artigianato (C007)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoratori a domicilio], in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a settembre 2015.

il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - settembre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 30 settembre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

L'importo da erogare, che ai fini del computo finale tiene conto del mese di aprile e di maggio 2015, è il seguente:

Livelli	Importo Comples-sivo	Importo mensile
7	251,38	62,84
6	228,19	57,05
5S	208,66	52,16

5	191,57	47,89
4	174,48	43,62
3	156,19	39,05
2	141,55	35,39
1	122,02	30,50

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti non vengono corrisposti gli importi.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Viene verificata anche la condizione dell'assunzione prima del 1° settembre 2014.

La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 30 settembre 2015 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Confezioni/pelli e cuoio - Artigianato (C006)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPENSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **25,33** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Giocattoli (regionale Veneto) - Artigianato (C019)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPONSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATTOLI

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **25,33** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavanderie / tintorie – Artigianato (C031)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPONSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE PULITINTOLAVANDERIE

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 144,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **26,67** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Lavorazioni a mano/su misura - Artigianato (C004)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPONSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATOLI

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **25,33** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Nettezza urbana – Industria az. municipalizzate (A060)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) Una tantum 2015

A totale copertura del periodo 1° gennaio 2015 - 31 maggio 2015, ai dipendenti in forza al 21 maggio 2015 (*) è corrisposta con la retribuzione di agosto 2015, una somma forfettaria una tantum pari ai seguenti importi, calcolati redazionalmente:

Livelli	Importi
Q	120,24
8	107,00
7A	96,41
7B	91,68
6A	87,22
6B	83,20
5A	79,09
5B	75,73
4A	72,44
4B	70,24
3A	68,00
3B	64,83
2A	64,57
2B	58,09
1	52,28

Per i lavoratori a tempo parziale gli importi suddetti sono ridotti proporzionalmente e per i lavoratori che nel periodo considerato sono passati da contratto part-time a contratto full time o viceversa, il compenso sarà dato dalla somma dei ratei mensili rispettivamente maturati nelle rispettive condizioni contrattuali.

Ai lavoratori che nel periodo considerato passino ad un parametro o un livello superiore la somma sarà riferita alla posizione in atto al 31 maggio 2015 ovvero, se precedente, sarà riferita alla posizione in atto alla data di cessazione del rapporto (non seguita da assunzione ex novo).

Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2015 la somma è corrisposta in misura proporzionale ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione al 31 maggio 2015. A tal fine, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, le inferiori sono trascurate.

Ai lavoratori che cessino il servizio prima di agosto 2015, l'una tantum sarà corrisposta con le competenze di fine rapporto.

Le assenze retribuite ai sensi di legge o di contratto e le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, cadenti nel periodo 1/1/2015-31/5/2015 e che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e/o a integrazione a carico azienda, sono utili ai fini della maturazione dell'una tantum.

L'una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale.

La contrattazione aziendale può definire forme remunerative alternative, di pari compenso. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi relativi alla corresponsione in parola stipulati tra imprese nel periodo 1° gennaio 2015-31 maggio 2015 impegnate nell'avvicendamento nella gestione dell'appalto di servizi. (...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo)*.

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti, gli importi sono uguali a quelli degli altri lavoratori.

Occhiali – Artigianato (C041)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPENSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE OCCHIALERIA - OTTICA

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 144,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **24,00** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) (fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.
La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Panificazione - Artigianato (C039)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto (NF, VE e VF).

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai [esclusi i lavoratori a domicilio], in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a ottobre 2015.

il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno - ottobre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 31 ottobre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR. (...)
(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Agli apprendisti non vengono corrisposti gli importi.

A cura Utente escludere i lavoratori a domicilio.

Viene verificata anche la condizione dell'assunzione prima del 1° settembre 2014.

La procedura in caso di cessazione dalla data del presente accordo al 31 ottobre 2014 non eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

Servizi di pulizia – Artigianato (C035)

(segue un estratto dall'accordo di rinnovo):

(...) (Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione)

A copertura del vuoto temporale contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a 5 euro per 30 mesi consecutivi a partire dal 1° ottobre 2014.

Tale importo, che ha natura temporanea, è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri.

Le parti concordano che l'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo di rinnovo).*

Gli importi vengono proporzionati automaticamente per i lavoratori part-time.

Nel Veneto l'importo è di 4 euro come indicato dalle parti firmatarie dell'accordo regionale.

Segnaliamo che in caso di cessazione vengono corrisposte le quote residue.

Tessili/calzature - Artigianato (C005)

Segnalazione: ricordiamo che il premio è valido solo per il Veneto ed è stata abilitata la corresponsione solo per le suddivisioni territoriali riferite al Veneto.

(segue un estratto dall'accordo regionale del Veneto):

(...) PERIODO DI CORRESPONSIONE

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1° agosto 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di marzo 2015 e sino al mese di agosto 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo marzo — agosto 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 marzo 2015 al 31 agosto 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

IMPORTO DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA'

L'importo, diversificato a seconda del settore di appartenenza e che ai fini del computo finale tiene conto del mese di gennaio e febbraio 2015, è il seguente:

SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE BAMBOLE E GIOCATOLI

Una quota eguale per tutti i livelli di inquadramento e pari complessivamente a € 152,00, al lordo delle ritenute di legge, da erogare in 6 (sei) rate mensili di pari importo, pari a € **25,33** lordi mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza.

(...) *(fine dell'estratto dall'accordo del Veneto).*

La corresponsione avviene con la voce 0500 "premio produttività".

Gli importi vengono proporzionati per i lavoratori part-time.

Per gli apprendisti non è prevista la corresponsione di alcun importo e sono esclusi automaticamente.

A cura Utente escludere i lavoranti a domicilio.

Per l'erogazione degli importi viene verificata anche la sussistenza della condizione dell'assunzione prima del 1° agosto 2014 quale ulteriore test di controllo dei dipendenti.

La procedura in caso di cessazione nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 agosto 2015 **non** eroga automaticamente le ulteriori quote residue.

La corresponsione è stata abilitata per le suddivisioni riferite al Veneto, a cura Utente valutare come procedere nei casi di aziende artigiane del Veneto che non applicano integralmente l'accordo regionale.

2. AGGIORNAMENTO DEL 01/09/2015

2.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO

Legno e arredamento – Industria (A017)

- sono stati inseriti i codici apprendistato di 24 mesi per gli apprendisti con laurea inerente.

3. AGGIORNAMENTO DEL 03/09/2015

3.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI MESE DI AGOSTO

Call center in outsourcing – Confcommercio (E058)

- nella suddivisione provinciale VI sono stati inseriti i dati (stipula, validità, etc.) relativi al contratto integrativo territoriale di Vicenza utili per la domanda per lo sgravio.

Commercio accordi provinciali Confcommercio (E002)

- nella suddivisione provinciale VI sono stati inseriti i dati (stipula, validità, etc.) relativi al contratto integrativo territoriale di Vicenza utili per la domanda per lo sgravio.

Commercio – Confcommercio (E001)

- nella suddivisione provinciale VI sono stati inseriti i dati (stipula, validità, etc.) relativi al contratto integrativo territoriale di Vicenza utili per la domanda per lo sgravio.